



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

DECRETO FISSAZIONE UDIENZA

R.G. n. 1/2019

Il Giudice dott.ssa Giuliana Santa Trotta

Letta la proposta ex art. 9 l. 27.1.2012 n. 3;

ritenuto che la stessa soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

Visto l'art. 10 l. 27.1.2012 n. 3.

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del **11 dicembre 2019 ore 10.30** disponendo la comunicazione della proposta e del decreto, almeno trenta giorni prima dell'udienza, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

- a) dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Lagonegro in versione integrale a cura della cancelleria (nelle news e nell'apposita sezione, indicando nel titolo il nome del debitore e la data dell'udienza) e, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, anche nel registro delle imprese;
- b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;
- c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, avvertendo che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Lagonegro, 05/11/2019

Il Giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



*STUDIO LEGALE
AVV. SERGIO MARIA MANZIONE
VIA GIUSEPPE VIGORITO, 6 - 84121 SALERNO
TEL E FAX 089 2962051
AVV.SERGIO.MARIAMANZIONE@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT*

TRIBUNALE DI LAGONEGRO

PROPOSTA DI ACCORDO EX ART. 7, L. 3/2012

Per Caggiano Angelo Raffaello, nato a Polla (SA) il 19 aprile 1953, C.F. CGGNLR53D19G793O, e residente in Polla (SA), alla via Contrada Del Pozzo 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Maria Manzione, C.F. MNZSGM55S08H703X, in virtù di giusto mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Salerno (SA) alla via Giuseppe Vigorito, n.6, il quale dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al n. fax. 0892962051 o all'indirizzo PEC avvsergiomariamanzione@pec.ordineforense.salerno.it

PREMESSO

- che l'istante non può essere assoggettato alle procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/2012;;
- che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex legge 3/2012 mediante proposta di accordo;
- che l'istante dichiara di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della legge 3/2012;
- che l'istante dichiara di essere soggetto sovraindebitato e dunque non in grado di onorare debiti contratti con le proprie disponibilità correnti;
- che l'istante dichiara di aver contratto i debiti personalmente;
- che l'istante dichiara di aver contratto i suddetti debiti con la ragionevole certezza di poterli onorare alle scadenze e di non aver posto in essere atti in frode ai creditori;

CONSIDERATO

- che si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge;
- che lo squilibrio trova le sue cause nella prosecuzione dell'attività familiare. La ditta individuale Agricola Caggiano Angelo Raffaello nasce " necessariamente " il 01/01/1995 quale prosecuzione dell'attività familiare da sempre svolta dai genitori del proponente il piano in quanto, a seguito del decesso del padre , il Caggiano si vide coinvolto e aggredito dal ceto creditizio per essersi reso verso di esso garante, con il proprio patrimonio e con i redditi derivanti dalla sua attività di insegnante, dei debiti che la madre aveva contratto per continuare a gestire l'azienda agricola di famiglia che, tra le ristrettezze dovute all'applicazione di quote latte e le scarse risorse finanziarie, non produceva più reddito. L'inizio della commistione tra i redditi personali del signor Caggiano e quelli derivanti dell'impresa agricola iniziano con la compravendita della Stalla effettuata in data 21 Gennaio 1999, allorquando il signor Caggiano, sposato ed in regime di comunione dei beni, acquista da [REDACTED] (madre e sorella) la proprietà della stalla al prezzo di 70 milioni di Lire. E' da questo momento in poi che il signor Caggiano ha dovuto ripetutamente attingere alle risorse provenienti dal proprio patrimonio personale per poter fronteggiare i debiti scaturenti dall'attività agricola. Il suo legame con l'azienda è oramai indissolubile. I coniugi Caggiano, insegnanti a tempo pieno, per la gestione dell'azienda sono quindi costretti ad affidarsi a terzi con ulteriore aggravio dei costi. Un mercato in declino a causa delle citate quote

latte ed il ricorso al credito irto di ostacoli, a causa della intrapresa e pubblica esecuzione immobiliare, generano poi il resto.

- che pertanto in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 3/2012 l'istante ha predisposto una

PROPOSTA DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

verificata ed attestata dal nominato OCC di Lagonegro nella persona dell'Avv. Valentina Riccio (codice fiscale: RCCVNT70B41C096T) con studio in Roma alla Via Asmara n. 38 – CAP 00199 tel 0774407936 - fax 0774407936 – cell. 3333232015 – e-mail: avv.vale.riccio@gmail.com - pec: valentinariccio@ordineavvocatiroma.org iscritta all'Albo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma al n. A49156) quale professionista con i compiti attribuiti dagli Organi di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 della legge 3/2012 cui è demandato l'incarico di procedere alle comunicazioni ex art 9 legge 3/2012, nonché di predisporre la relazione contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal Signor Caggiano nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del sovraindebitato negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal sovraindebitato a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

STUDIO LEGALE
AVV. SERGIO MARIA MANZIONE
VIA GIUSEPPE VIGORITO, 6 - 84121 SALERNO
TEL E FAX 089 2962051
AVV.SERGIOMARIAMANZIONE@PEC.ORDINEFORENSE.SALERNO.IT

proposta con la quale l'istante propone per tutti i debiti ed i finanziamenti in questo modo

- il pagamento in prededuzione delle spese di procedura;
- il pagamento integrale degli importi coperti da garanzia ipotecaria;
- il pagamento totale dei debiti privilegiati ad accezione delle cartelle prescritte
- il pagamento dei debiti di natura chirografaria nella misura del 25 %.

La proposta di accordo è corredata della documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge 3/2012 in particolare:

- All. A) elenco dei creditori con indicazione delle somme ancora dovute;
- All. B) elenco di tutti beni di proprietà del proponente;
- All. C) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- All. D) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del preponente e della sua famiglia;
- All. E) autocertificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 dei componenti del nucleo familiare:

Lagonegro, 15/10/2019

Firma



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Depositato in Cancelleria
Lagonegro, li 18.10.2019

